

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 71

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MALABARBA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle
strutture militari straniere e plurinazionali presenti sul territorio
nazionale

ONOREVOLI SENATORI. - Il mondo bipolare, così come si era configurato dopo la fine del secondo conflitto mondiale, è stato profondamente stravolto dagli avvenimenti che hanno concluso il Novecento. Un diverso ordine mondiale si va costituendo nel presiedere gli assetti internazionali e molti di quegli apparati e delle organizzazioni che sovrintendevano al mantenimento di quell'ordine, anche geopolitico del mondo, mostrano l'inevitabilità di essere ripensati e ridefiniti.

Nell'ambito di quell'assetto bipolare il nostro Paese era zona di frontiera, luogo dal quale fronteggiare le eventuali minacce d'oltre cortina e controllare l'area mediorientale che si affaccia sul Mediterraneo. Il trattato NATO e l'insediamento delle basi militari USA sul nostro territorio nacquero dunque assecondando questa logica.

L'articolo 80 della Costituzione stabilisce che le Camere autorizzino con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica e prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Quanto è accaduto è andato in tutt'altra direzione. Molte delle basi militari NATO e in particolare le basi militari USA, mascherate spesso da servitù militari italiane, ma progettate e gestite da comandi americani, sono sorte al di fuori della conoscenza del Parlamento, né il Parlamento ha potuto mai verificare il reale stato dei comandi delle stesse basi militari, né la natura delle installazioni e la loro finalità e tanto meno la loro destinazione d'uso e ciò che in queste basi militari viene custodito.

Nei fatti molti accordi internazionali rientranti nelle categorie dell'articolo 80 della Costituzione non sono mai stati sottoposti al-

l'esame del Parlamento e alla ratifica (in base all'articolo 87 della Costituzione) del Presidente della Repubblica. Sono stati sottoposti a ratifica solo gli accordi per i quali si prevedeva dovesse esservi uno scambio con un altro Paese contraente e che quindi necessitavano della ratifica da parte di quest'altro Paese. Alcuni trattati sono in realtà noti solo a livello governativo se non addirittura dei servizi segreti. Appare inconcepibile che in uno Stato democratico né il Parlamento né il Capo dello Stato siano stati messi a conoscenza di taluni accordi fondamentali per la sicurezza del Paese ma, di fatto, è quanto è successo con il susseguirsi degli accordi bilaterali, dei *Memorandum* d'intesa e di quant'altro.

Molti sono stati gli *escamotage* con cui si è ovviato a questo basilare principio di democrazia. È stato, ad esempio, introdotto il concetto di «accordi in forma semplificata», la cui definizione dovrebbe spettare al Governo per effetto di delega, poiché nella questione interviene il problema della segretezza: si afferma, infatti, che tutto ciò che riguarda le basi militari è coperto da segreto e da una (non meglio precisata) «riservatezza», oltre ad essere sottoposto a protocolli segreti aggiuntivi della NATO che a distanza di oltre mezzo secolo ancora non conosciamo. Si tratta di una materia che lascia intravedere chiaramente la condizione di «sovranità limitata» in cui il Parlamento italiano è costretto a muoversi quando viene ad incontrarsi con tale realtà; ne fa fede il ritardo con cui si è provveduto all'emanazione della legge 24 giugno 1998, n. 206, nella quale si stabiliscono le norme per le visite di parlamentari alle strutture militari.

Il disegno di legge che presentiamo è uno degli strumenti che potrebbero consentire di fare luce sulla complessa situazione delle strutture militari straniere e plurinazionali presenti sul territorio italiano al fine di per-

mettere al Parlamento un'esauriente presa di coscienza di tale realtà e di acquisire le informazioni necessarie e utili per la garanzia e la tutela del nostro Paese e della sua Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di accertare lo stato di utilizzo di installazioni o di infrastrutture, relative alle servitù militari NATO o concesse a strutture militari straniere e plurinazionali sul territorio nazionale in attuazione di accordi internazionali, nonché delle intese bilaterali e multilaterali che ad esse presiedono a partire dalla loro istituzione, ivi inclusi la Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, e resa esecutiva ai sensi della legge 30 novembre 1955, n. 1335, l'Accordo bilaterale italo-americano sulle infrastrutture (BIA), stipulato in data 20 ottobre 1954 in attuazione del Trattato Nord Atlantico, nonché le successive revisioni e aggiornamenti al medesimo Trattato e i *Memorandum* d'intesa tra il Ministero della difesa italiano e la NATO e tra lo stesso Ministero della difesa e i competenti organi degli Stati Uniti d'America.

2. Compito principale della Commissione è di accertare:

a) lo stato effettivo delle installazioni e delle infrastrutture in relazione alla normativa internazionale di cui al comma 1;

b) la natura delle installazioni e delle infrastrutture e la loro destinazione d'uso;

c) la natura dei reparti militari addetti alle installazioni e alle infrastrutture e i loro effettivi compiti e finalità;

d) le relazioni intercorse tra le servitù militari NATO, le strutture militari straniere e le istituzioni civili;

e) la natura, le modalità e i contenuti delle informazioni intercorse tra i comandi presso le servitù militari e i Capi di Governo, i Ministri della difesa e i Capi di Stato maggiore;

f) se la natura, la finalità e la gestione operativo-logistica dell'installazione abbiano subito nel corso del tempo modificazioni al di fuori dell'ambito di applicazione della normativa internazionale di cui al comma 1;

g) se esistano documenti in possesso di altri Stati esteri che si renda necessario acquisire.

3. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione presentando al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 2.

(Composizione e funzionamento della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la consistenza proporzionale di ciascun gruppo parlamentare e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. L'Ufficio di presidenza della Commissione, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione stessa tra i suoi componenti.

3. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, un rego-

lamento interno per il proprio funzionamento.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 3.

(Attività di indagine)

1. Oltre alle indagini e agli esami di cui al comma 2, la Commissione può procedere a indagini conoscitive, acquisendo documentazioni, notizie e informazioni nei modi ritenuti più opportuni, anche mediante convocazioni e audizioni.

2. La Commissione può chiedere di ascoltare, quali persone informate sulla normativa internazionale di cui all'articolo 1 e sulla relativa attuazione e la cui deposizione è ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta, i Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri della difesa e i Capi di stato maggiore *pro tempore* interessati dall'attività di inchiesta.

3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto di Stato né il segreto d'ufficio. Quando gli atti o i documenti sono assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

4. La Commissione, a maggioranza assoluta dei propri membri, decide quali atti e documenti possono essere divulgati.

5. In caso di questioni e di documenti il cui contenuto è oggetto di secretazione, la Commissione si riunisce in seduta segreta.

Art. 4.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetto alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure vengono a conoscenza di tali atti per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui è stata vietata la divulgazione.

